



*Comune Di Montebello Jonico*  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*  
*SETTORE VI VIGILANZA - Polizia Municipale*

ORDINANZA N. 84 DEL 31 DICEMBRE 2018

**Oggetto: modifica circolazione stradale in via Armeri VII - ripristino doppio senso di circolazione -**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA**

**Richiamata** l'ordinanza n. 2 del 02.03.2016 che istituiva il senso unico di marcia sulla via Armeri, traversa VII con divieto di sosta permanente sul lato sinistro della carreggiata;

**Richiamato** il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il DPR 16 dicembre 1992, n. 495

**Visto** l'art.107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

**Vista** la richiesta del sig. Sindaco prot. 11728/18 del 03/09/2018 con cui si chiedeva di verificare il permanere delle condizioni che avevano portato all'istituzione del senso unico di marcia;

**Visti** i verbali di sopralluogo del Settore Vigilanza prott. 12293 del 13/09/18 e 12386 /18 del 15/09/2018;

**Vista** la relazione del Responsabile del Servizio Vigilanza prot. 13139 del 01/10/2018 , a riscontro della richiesta di verifica di cui sopra, da cui è emersa in più occasioni anche temporalmente diverse la scarsa intensità veicolare; è emerso altresì che il senso unico di marcia darebbe la possibilità ad altri veicoli di viaggiare molto più velocemente e con meno attenzione mettendo a rischio la normale sicurezza; considerato altresì che il doppio senso di marcia favorirebbe invece il deflusso veicolare di coloro che accompagnano i bambini durante l'ingresso e l'uscita delle scuole che si trovano nelle immediate vicinanze snellendo e rendendo più agevole la fluidità veicolare;

**Ritenuto** opportuno, per le ragioni sopraesposte, modificare con decorrenza immediata la circolazione stradale ripristinando il doppio senso di circolazione alla via Armeri VII nel tratto compreso tra l'intersezione di via Galvani e via Armeri traversa V fermo restando il divieto di sosta permanente lato monte;

**Vista** la nota in merito del Sig. Sindaco prot. 14232 del 23/10/2018 in cui si dava indirizzo ad intraprendere misure volte a migliorare l'attuale assetto della circolazione stradale

**Ravvisata** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico a alle caratteristiche della strada;

**ORDINA**

per i motivi citati in premessa, in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, a partire dal 03.01.2019 e comunque successivamente alla installazione e rimozione della necessaria segnaletica:

- il ripristino del doppio senso di marcia in via Armeri traversa VII nel tratto compreso tra l'intersezione di via Galvani e via Armeri traversa V fermo restando il divieto di sosta permanente lato monte,

- il rispetto degli eventuali passi carrabili presenti lungo la via e i relativi spazi antistanti necessari ad effettuare le aree di manovra;

- l'obbligo dei pedoni di circolare tenendosi sul margine della carreggiata in senso opposto a quello di marcia dei veicoli;

- l'apposizione della necessaria segnaletica conformemente alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione e contestuale rimozione di quella in contrasto con la presente ordinanza da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e Lavori Pubblici e Manutenzioni, al fine di dare esecuzione al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; i segnali di

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; Tel. 0965/779006 - fax 0965/786040 partita IVA 00710360801  
e-mail: protocollo.montebello@asmepec.it - vigilanza.montebellojonico@asmepec.it

prescrizione dovranno riportare sul retro gli estremi dell'ordinanza di apposizione (art.77 ultimo comma DPR n. 495/92)

- la revoca dell'ordinanza n. 2 del 02.03.2016 Reg. Gen. N. 8 del 02.03.2016 del Settore Vigilanza, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso nella parte in cui istituiva il senso unico di marcia facendo salvo il divieto di sosta permanente lato monte con rimozione

#### AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente al TAR ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992, n 285 e ss mm.ii, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Che i trasgressori saranno soggetti alle disposizioni imposte dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;

Gli ufficiali, gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

#### DISPONE

- Che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - Alla Stazione dei Carabinieri di Montebello Jonico;
  - Al Responsabile del Settore Tecnico per l'apposizione e rimozione della segnaletica necessaria per l'attuazione della presente ordinanza;
  - Al Messo Comunale affinché sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sull'home page del sito istituzionale dell'Ente

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il responsabile del procedimento è l' istruttore di Polizia Locale Paolo Rinaldo.

Dalla residenza municipale 21.12.2018

**Il Responsabile del procedimento**

*Paolo Rinaldo*

**Il Responsabile del Settore VI Vigilanza**

Dott. *Luca Pasqualino*

*Luca Pasqualino*



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; Tel. 0965/779006 - fax 0965/786040 partita IVA 00710360801  
e-mail: protocollo.montebello@asmepec.it - vigilanza.montebellojonico@asmepec.it